



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DGVPTM/DIV.7/FM

A Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
dg.mot@pec.mit.gov.it

Comando Generale
delle Capitanerie di porto
2° Reparto - 2° Ufficio
cgcp@pec.mit.gov.it

Direzioni Generali Territoriali

Direzioni marittime

e, p.c. Ufficio legislativo
ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

Oggetto: Articolo 43, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 181 del 30/07/2021.

La disposizione citata in oggetto ha dato attuazione, per fonte di rango primario, all'articolo 59, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (in breve riforma del codice della nautica da diporto) e s.m.i.

In sintesi la disposizione interviene sulla disciplina delle visite mediche monocratiche per l'espressione del giudizio di idoneità al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche, confermando il dettato dell'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, ma aprendo contemporaneamente ai gabinetti medici privati nel rispetto di talune condizioni:

"2-quater. Al fine di semplificare i procedimenti per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica sono svolte:

a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l'attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011."

La disposizione è vigente a far data dal 31/07/2021.

In sede applicativa la disposizione investe i procedimenti amministrativi per il rilascio o la convalida delle patenti nautiche ancora non conclusi. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i certificati medici conformi alla lettera b) del citato comma 2-quater presentati a corredo della domanda sono validi e ricevibili, anche qualora la domanda sia stata presentata in data anteriore al 31/07/2021, cioè al termine di vigenza della disposizione.

Si invitano gli Uffici in indirizzo ad assicurare la diffusione della presente nota a tutti gli uffici dipendenti che sono competenti al rilascio o alla convalida delle patenti nautiche ai sensi dell'articolo 28 del citato d.m. n. 146/2008.

Infine si rappresenta all'Ufficio legislativo, che legge per conoscenza, la necessità di verificare l'assenza di antinomie tra la disposizione de quo e l'articolo 36 come sostituito dallo schema di decreto di modifica del regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, in particolare per l'inclusione degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (STA) come sedi utili per i gabinetti medici.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo